



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Renata Silva	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 723/2019 promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliato presso il
suo studio in _____
parte appellante

_____ contro
_____ in proprio e quale procuratrice speciale di _____ con il
patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in _____
parte appellata

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

" Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado che qui, di seguito, si trascrivono: "1) rilevare e dichiarare che, con riferimento al contratto di mutuo per atto _____ - _____ del 17/09/2010, come indicato in narrativa. In via principale: sono stati pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto la relativa clausola è nulla ed il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 c. 2° c.c.; 2) dichiarare per l'effetto e conseguentemente a) illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in

pagina 1 di 12

narrativa e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso ovvero compensarle con quanto ancora dovuto (se dovuto); b) che le rate del mutuo scadute e a scadere debbono considerare soltanto il capitale; 3) In via subordinata: Rilevare e dichiarare che sono stati violati gli art. 1418 - 1419 - 1283 e 1284 c.c. , nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998, per le motivazioni di cui alla narrativa, e per l'effetto dichiarare: a) nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse sostitutivo applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con compensazione di quanto dovuto (se dovuto); ed eventuale condanna della convenuta, a restituire all'attrice le maggiori somme pagate; b) che le rate scadute ed a scadere devono considerare il solo capitale con eventuale maggiorazione del tasso sostitutivo applicabile per legge. Il tutto anche in esito a CTU";

3) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del contratto di mutuo ipotecario n. rep. 27090 del 17.09.10 che prescrivono l'applicazione degli interessi usurari ed interminati e rideterminare il dare e avere tra le Parti in costanza del rapporto dedotto;

4) -dichiarare il contratto de quo gratuito ex art. 1815 cc. co. 2 e per l'effetto rideterminare il dare e avere tra le parte;

5) - condannare la Banca convenuta a restituire all'appellante tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso ed a titolo di interessi usurari e, all'occorrenza, accertare e dichiarare la compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto dall'appellante alla Banca;

6) accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 e dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma

7) in via istruttoria: si insiste per la nomina di C.T.U. tecnico contabile in ordine al dedotto rapporto bancario;

8) condannare, in ogni caso, la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore e compensazione in subordine delle sole spese e compensi di primo grado, sempre con attribuzione delle spese e compensi del presente grado.

In via istruttoria

Nel reiterare tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, che debbono intendersi qui per ripetute e trascritte, si insiste per la nomina di consulente tecnico d'ufficio."

Per parte appellata:

“Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare:

- **in via principale:** respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1133/2019 emessa dal Tribunale di Torino in data 12.03.2019;
- **in ogni caso:** con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione notificato il 27.10.2017 [REDACTED] evocava dinanzi al tribunale di Torino

[REDACTED] già [REDACTED] esponendo:

- di avere stipulato in data 17.09.2010 con [REDACTED] un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per €. 203.000, da rimborsare in 300 rate mensili posticipate (25 anni);
- che il mutuo prevedeva la corresponsione di interessi al tasso del 2,400% e interessi di mora al tasso del 5,400% oltre diritti, commissioni e spese varie;
- che, tuttavia, alla data della convenzione il tasso soglia era pari al 3,840%, di per sé inferiore agli interessi moratori;
- che l'attore aveva fatto redigere perizia tecnica, la quale aveva rilevato la pattuizione di tassi usurari: nel tempo, infatti, egli aveva corrisposto alla banca di interessi non dovuti per €. 20.850,15 - nel caso di ravvisata usura e, quindi, di gratuità del mutuo - oltre ad interessi non dovuti per €. 12.377,47 - nel caso di violazione dell'art. 117 TUB e ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT;
- che l'interesse di mora costituisce una remunerazione di cui deve tenersi conto all'atto della determinazione del TEG, per il solo fatto di essere pattuito ed indipendentemente dalla sua applicazione;
- che l'interesse corrispettivo va sommato a quello moratorio per poi essere confrontato con il tasso soglia, onde stabilire se vi sia superamento di quest'ultimo; in ogni caso il tasso di mora era di per sé superiore al tasso soglia, con conseguente gratuità del mutuo;
- che, sotto altro profilo, l'ISC dichiarato in contratto (2,582%) era inferiore al TAEG verificato (2,588%), con conseguente mancanza del requisito della determinatezza, nullità della clausola contrattuale ed applicabilità (non del tasso convenzionale ultralegale bensì) del tasso legale semplice;

pagina 3 di 12

- che l'ammortamento alla francese, previsto in contratto, violava l'art. 1283 cod. civ., in quanto fondato su un calcolo finanziario basato su un interesse composto.

Per quanto sopra esposto chiedeva al tribunale: di accertare l'intervenuta pattuizione ed applicazione di interessi usurari, con conseguente nullità della clausola e gratuità del mutuo; di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, eventualmente condannando controparte alla restituzione delle somme non dovute, e stabilire che le rate scadute ed a scadere dovevano considerare solo il capitale; in subordine, di dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi, rideterminare il rapporto dare/avere applicando il tasso sostitutivo e stabilire che le rate scadute ed a scadere dovevano considerare il solo capitale, con eventuale applicazione del tasso sostitutivo.

Si costituiva [REDACTED] in proprio e quale mandataria di [REDACTED] cessionaria del mutuo oggetto di causa, la quale chiedeva la reiezione delle avversarie domande sostenendo quanto segue:

- gli interessi di mora non dovevano essere considerati nel calcolo del TEG, in quanto non inclusi dalla Banca d'Italia nella rilevazione trimestrale del TEGM, sulla base del quale viene poi calcolato il tasso soglia;
- in ogni caso, gli interessi corrispettivi non andavano sommati a quelli moratori, in quanto avevano natura e funzioni diverse e, a seguito dell'inadempimento del debitore, gli interessi di mora si applicavano al posto di quelli corrispettivi senza aggiungersi a questi ultimi;
- al fine di verificare se gli interessi di mora superavano il tasso soglia, i TEGM pubblicati dovevano essere maggiorati di 2,1 punti percentuali e poi aumentati della metà sicchè, nella specie, non era ravvisabile alcuno sfioramento della soglia di legge;
- inoltre, l'art. 4 del contratto prevedeva una clausola di salvaguardia, in base alla quale la misura degli interessi moratori non avrebbe mai potuto essere superiore al tasso soglia;
- il tasso di mora non era mai stato concretamente applicato nel rapporto in esame;
- l'ISC / TAEG era stato determinato con precisione e certezza ma, anche qualora fosse stato riconosciuto errato, non trovava applicazione la disciplina dell'art. 117 TUB, avendo mero valore informativo e non essendo qualificabile alla stregua di un tasso o di una condizione contrattuale;
- l'ammortamento alla francese non determinava alcun fenomeno anatocistico, poiché gli interessi erano calcolati sempre e solo sul capitale residuo.

II

Scambiate le memorie istruttorie, senza fare luogo a CTU il tribunale, con sentenza n. 1133/2019, pronunciata ex art. 281 sexies cpc, rigettava le domande attoree e condannava il [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali.

Sosteneva il primo giudice:

- che la verifica della sussistenza dell'usura doveva essere condotta con riferimento al tasso effettivo globale (TEG) e non ai singoli tassi indicati in contratto; inoltre nella determinazione del TEG gli interessi moratori andavano considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione;
- che, infatti, nel calcolo del TEG occorre tenere conto della diversa natura degli interessi, avuto riguardo al fatto che quelli corrispettivi rappresentano un debito certo, con un sicuro impatto sul costo del credito, mentre quelli moratori sono dovuti solo se verifichi un ritardo nel pagamento;
- che non era condivisibile la tesi secondo cui la verifica dell'usura andrebbe operata considerando lo scenario peggiore per il finanziato, poiché essa attribuisce rilievo ad una situazione meramente potenziale, anche se priva di riscontro nel reale svolgimento del rapporto tra le parti;
- che, conseguentemente, la domanda attorea formulata in via principale andava rigettata, perché il [REDACTED] non ha allegato il concreto pagamento di interessi moratori, indicando nella relazione di parte un tasso non applicato dalla banca, calcolato ipotizzando "un ritardo di 29 giorni nel pagamento";
- che l'ISC – indicatore sintetico di costo – non rientrava nella nozione propria di tassi, prezzi e condizioni, prevista dall'art. 117 TUB, ma svolgeva unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, sicché l'erronea indicazione dello stesso non incideva sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma poteva rilevare soltanto sotto un profilo risarcitorio, che nella specie non era stato dedotto;
- che la scelta del piano di ammortamento alla francese rientrava nell'autonomia contrattuale delle parti e non comportava di per sé la violazione dell'art. 1283 cod. civ., non implicando necessariamente un fenomeno di anatocismo.

III

Avverso tale sentenza, notificata il 13 marzo 2019, ha interposto appello il [REDACTED] con atto di citazione notificato il 12 aprile 2019 ed affidato a cinque motivi.

Si è costituita la banca chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 14 gennaio 2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

1.L'eccezione, formulata dalla banca, d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc va respinta, in quanto l'atto di gravame indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che costituiscono oggetto di gravame e le ragioni dell'impugnazione.

Neppure è condivisibile la difesa della parte appellata laddove lamenta *il totale stravolgimento dell'impianto difensivo assunto da controparte* in primo grado, in quanto le questioni trattate in sede di gravame erano già state sottoposte all'attenzione del tribunale. Fa eccezione il quarto motivo d'appello, in merito al quale – peraltro – si dirà in seguito.

2.Con il **primo motivo** la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna della banca alla restituzione degli interessi versati, fondata sul presupposto dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari. Sostiene l'appellante che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono entrambi assoggettati alla legislazione antiusura; la loro effettiva corresponsione è irrilevante, dovendosi avere riguardo al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, nel caso di specie gli interessi moratori pattuiti erano *ab origine* sopra soglia, qualora gli interessi moratori pattuiti siano usurari non è nulla soltanto la clausola che li prevede ma l'intero finanziamento, con conseguente gratuità del mutuo.

La banca contesta le difese avversarie richiamando, tra l'altro, la clausola di salvaguardia contenuta all'art. 4 del contratto di mutuo, specificamente riferita agli interessi di mora, secondo la quale *la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo*.

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha espressamente riconosciuto che *anche il tasso di mora rileva ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi ex art. 1815 c. 2 Cc.*; ha tuttavia sostenuto che *nella determinazione del Teg gli interessi moratori vanno considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione* e che, pertanto, siccome *l'attore non ha allegato in concreto il pagamento di interessi moratori*, la sua domanda doveva essere rigettata.

Ora, è ben vero che, come sostenuto dall'appellante, *si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, ... indipendentemente dal momento del loro pagamento.*

Nel caso concreto, tuttavia, mediante la clausola di salvaguardia contenuta in contratto le parti hanno previsto che mai gli interessi di mora avrebbero potuto essere richiesti in misura usuraria perché, in caso di teorico superamento del limite di legge, la loro misura sarebbe stata considerata pari al limite medesimo.

La Suprema Corte è recentemente tornata ad affrontare il tema delle c.d. clausole di salvaguardia e, in un caso in cui era stata pattuita una clausola del tutto simile a quella oggetto della presente causa, ne ha riconosciuto la validità affermando quanto segue: *La clausola c.d. "di salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». La clausola "di salvaguardia", dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. "oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Non vale in contrario quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. I, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poiché quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che 13 prevedeva l'applicazione del principio *so/ve et repete* agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari.*

Dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa pattuizione è nulla. Con la "clausola di salvaguardia" la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il "tasso soglia". La "contrattualizzazione" di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone

quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca (Cass. civ., sez. 3, n. 26286/2019).

Nel caso di specie gli interessi di mora indicati in contratto, pari agli interessi corrispettivi aumentati di tre punti percentuali, erano effettivamente superiori al tasso soglia vigente al momento della stipula: a tale data, infatti, gli interessi corrispettivi erano pari al 2,40% sicché gli interessi di mora ammontavano al 5,40% mentre il tasso soglia era fissato al 3.840%.

Tuttavia l'indicazione del tasso del 5,40% era meramente teorica in quanto, per effetto della clausola di salvaguardia, anch'essa prevista in contratto, la banca non avrebbe mai potuto richiedere la corresponsione di interessi di mora in tale misura dovendosi limitare, in tutti i casi in cui il meccanismo di calcolo contrattualmente previsto avesse portato al superamento della soglia di legge, a richiederli entro i limiti normativamente consentiti.

In altri termini le parti hanno convenuto che gli interessi di mora fossero determinati mediante l'applicazione congiunta di due distinte pattuizioni: la prima, contenuta nell'art. 3 del contratto, secondo la quale essi sono pari agli interessi corrispettivi aumentati di tre punti percentuali, e la seconda, prevista nel successivo art. 4, in forza della quale il loro ammontare non può mai superare il tasso soglia, dovendo essere ricondotto entro tale limite tutte le volte in cui, facendo applicazione della sola prima clausola, tale superamento si verifici.

La clausola di salvaguardia, pertanto, concorre a determinare il tasso effettivamente previsto a titolo di interessi di mora, sicché sarebbe erroneo ritenere che gli stessi siano stati pattuiti in misura usuraria perché il calcolo degli stessi, risultante dall'applicazione del solo art. 3 è superiore al tasso soglia.

Qualora, poi, nel corso del rapporto il mutuatario deduca che gli siano stati addebitati interessi di mora sopra soglia, secondo la Cassazione è onere della banca dimostrare di essersi attenuta alle pattuizioni previste in contratto, dando conto degli interessi effettivamente applicati. Quest'ultimo aspetto della questione, tuttavia, non rileva nella fattispecie oggi in esame, essendo pacifico che gli interessi di mora non siano mai stati finora né richiesti né corrisposti.

3. Con il secondo motivo la sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui ha affermato che l'ISC non rientra nelle nozioni proprie di tassi, prezzi e condizioni e che, pertanto, la sua indicazione in misura inferiore a quanto effettivamente praticato determini la rideterminazione degli interessi dovuti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 TUB.

Ritiene in contrario l'appellante che l'omessa corretta indicazione del tasso a carico del mutuatario non può non riflettersi sulla determinatezza della prestazione, con conseguente nullità della

relativa prestazione: l'indicazione di un TAEG / ISC diverso dal reale viola infatti, secondo l'appellante, i precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Anche questo motivo è infondato.

L'ISC / TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.

Sante il suo valore sintetico l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Come correttamente rilevato dalla più attenta e condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, *"essendo l'ISC un indicatore sintetico dei costi complessivi del contratto (e non soltanto degli interessi) la sua eventuale errata indicazione a fortiori non può condurre, come chiesto dall'appellante, alla nullità parziale del contratto limitatamente agli interessi; l'ISC infatti non costituisce un tasso d'interesse da applicare al contratto di mutuo, ma, come detto, svolge una mera funzione informativa, sicché l'obbligo di indicazione dell'ISC, quale regola di comportamento può al più legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e. annullamento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale (art. 1337 c.c.), tali rimedi non risultano in concreto esperiti e, a ben vedere, neppure evocati dall'appellante"* (Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018).

A diversa conclusione può addivenirsi soltanto nei casi di credito ai consumatori rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 122 TUB, stante la speciale disposizione prevista dall'art. 125 bis, sesto comma, l. cit. Proprio la speciale normativa prevista per il credito al consumo, d'altra parte, avvalorata la tesi interpretativa qui sostenuta con riferimento alla disciplina di ordine generale.

Siccome, dunque, nella presente causa l'appellante non ha formulato alcuna domanda di annullamento del contratto o risarcitoria per responsabilità precontrattuale, l'erronea indicazione dell'ISC sarebbe irrilevante.

4. Con il **quarto motivo** (che per priorità logica va trattato prima del terzo) l'appellante lamenta la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo. La conseguenza, sempre

secondo l'appellante, sarebbe la declaratoria di nullità parziale del contratto e, in applicazione dell'art. 117 TUB, settimo comma, lett. b, la debenza degli interessi al tasso legale.

La banca ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto relativo a questione non trattata in primo grado.

L'eccezione è tuttavia da respingere perché, nella prospettazione del [REDACTED] la mancata indicazione del TAE costituirebbe motivo di nullità del contratto, come tale rilevabile per la prima volta in appello anche d'ufficio. La Suprema Corte ha infatti affermato che *il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.* (Cass. civ., S.U., n. 7294/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 19251/2018; cfr. anche, sulla stessa questione, Cass. civ., sez. 2, ord. n. 26495/2019).

Nel merito anche questo motivo è infondato.

L'appellante sostiene, come detto, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE contravvenga al disposto dell'art. 6 della CICR 9 febbraio 2000, secondo il quale *i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto* (enfasi dello scrivente); la violazione della delibera consisterebbe nella mancata indicazione del tasso annuo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.

E' agevole replicare - secondo quanto correttamente osservato dalla difesa della banca - che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolte, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della

CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentito dall'art. 3, primo comma della CICR.

5. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia, da parte del tribunale, sulla richiesta di consulenza tecnica.

Anche questo motivo va respinto poichè, per le considerazioni che precedono, l'espletamento di una CTU contabile sarebbe del tutto inutile alla definizione della causa.

6. Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese processuali di primo grado, avuto riguardo all'erroneità della sentenza ed alle oscillazioni giurisprudenziali esistenti in materia.

Sotto il primo aspetto il motivo sarebbe da respingere, poichè la sentenza di prime cure è pervenuta a conclusioni esatte.

Sotto il secondo profilo occorre considerare che la decisione cui si è pervenuti è stata in parte determinata dall'orientamento espresso da Cass. civ., sez. 3, n. 26286/2019, pubblicata il 17 ottobre 2019 e, quindi, non nota all'attore al momento dell'instaurazione del presente procedimento. Ove la clausola di salvaguardia non fosse stata ritenuta valida, infatti, in base a quanto la Suprema Corte aveva ritenuto in passato, ancorchè con riferimento a clausole di tenore parzialmente diverso rispetto a quella in esame (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 12965/2016), gli interessi di mora pattuiti sarebbero stati ritenuti usurari e, quindi, non dovuti. La conseguenza dell'accertamento della natura usuraria degli interessi di mora non sarebbe stata, come sostenuto dall'appellante, la gratuità del mutuo e neppure la sostituzione degli interessi corrispettivi pattuiti con quelli previsti dall'art. 117 TUB. Questa Corte infatti, sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. 1, ord. n. 21470/2017, ha già affermato che ove solo gli interessi moratori superino il tasso soglia, la nullità di tale clausola non travolge quella riguardante gli interessi corrispettivi (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 705/2019 - Pres. Silva ed Est. lo scrivente; Corte d'Appello di Torino, sent. n. 1697/2019, Pres. Silva ed Est. lo scrivente, alle quali si rinvia anche ex art. 118, primo comma, disp. att. cpc). Peraltro, avrebbe potuto essere accolta la domanda, parimenti formulata dall'appellante, di accertamento dell'invalidità della clausola contrattuale che stabilisce gli interessi di mora e tale accertamento - pur non dando luogo ad alcuna ripetizione di somme, poichè gli interessi di mora sino non sono mai stati addebitati - non sarebbe stata priva di rilievo nell'economia complessiva del rapporto, in quanto il contratto è ancora in corso.

Sulla base delle considerazioni che precedono sussistono giusti motivi per compensare un quarto delle spese processuali del doppio grado, le quali per il primo grado rimangono liquidate per l'intero nella misura indicata dal tribunale e, per l'appello, si liquidano per l'intero in complessivi €. 3.777,00 – dei quali €. 1.080,00 per la fase di studio, €. 877,00 per quella introduttiva ed €. 1.820,00 per quella decisoria – oltre accessori di legge (d.m. n. 55/2014, vigente *ratione temporis*; valore della causa €. 20.850,17; applicazione dei compensi medi di legge).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1133/2019 pronunciata *inter partes* dal tribunale di Torino,

- dichiara compensate per un quarto le spese processuali del primo grado, liquidate per intero come indicato nella sentenza impugnata, condannando il [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] in proprio e quale procuratrice di [REDACTED] la parte residua;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna il [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] in proprio e nella precitata qualità, i tre quarti delle spese di lite dell'appello, che si liquidano per l'intero in complessivi € 3.777,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge, dichiarando compensata la parte residua.

Così deciso dalla Prima sezione della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 27 marzo 2020, svolta da remoto tramite l'applicativo Teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Renata Silva